



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5268

Seduta del 06/06/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE PER L'INDAGINE DI VALUTAZIONE DI RISCHIO DA ESPOSIZIONE ALLA DIOSSINA RESIDUA DELL'INCIDENTE ICMESA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Angelo Elefanti

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 25 pagine

di cui 18 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 1 della l.r. 30/2006 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- l'art. 48 dello Statuto Regionale "Enti del sistema Regionale" che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con DCR n. 78 del 9 luglio 2013, ha previsto che tutte le realtà degli Enti del Sistema Regionale così come definite dalla normativa regionale sono funzionali all'attuazione delle politiche regionali;
- il Documento di Economia e Finanza regionale 2015, approvato con dCr n. 897 del 24 novembre 2015, che aggiorna le linee programmatiche definite nel PRS della X legislatura, confermando tra le priorità strategiche della Lombardia la tutela del territorio e dell'ambiente, a partire dall'attenzione alla qualità delle aree urbane, dal buon uso e il non consumo di suolo, dal riuso e recupero delle aree dismesse, dalla bonifica dei siti inquinati, dalla tutela del paesaggio, fino alla sicurezza idrogeologica, alla qualità delle acque e dell'aria;

RILEVATO che:

- Regione Lombardia, l'Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano e l'Università di Pavia hanno istituito la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, riconosciuta giuridicamente, ai sensi dell'art. 12 cod. civ. con D.P.G.R. n. 14/R/86/LEG del 26 agosto 1986;
- la Fondazione, in quanto costituita da fondatori pubblici, è espressione della scelta da parte dei soggetti pubblici di svolgere attività di interesse pubblico che rientrano nell'ambito delle loro finalità istituzionali, all'atto della costituzione, il legislatore regionale, con l.r. n. 69/89 "*Contributo della Regione Lombardia alla "Fondazione Lombardia per l'ambiente"*", ha stabilito come regolare i rapporti con la Fondazione ed in un tempo successivo ha ricompreso la medesima, quale soggetto facente parte del Sistema Regionale Lombardo, istituito ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 30/2006 (*Disposizioni legislative per l'attuazione del Documento di Programmazione*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità regionale) – Collegato 2007”)(allegati A1 ed A2);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 dello suo statuto, Fondazione Lombardia per l'Ambiente:

- svolge attività di studio, ricerca e formazione sulle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente, con specifica considerazione per gli aspetti attinenti alla produzione, all'impiego ed allo smaltimento delle sostanze chimiche;
- organizza, con particolare riferimento al territorio della Regione Lombardia, dell'attività di ricerca scientifica, la raccolta sistematica di dati, informazioni e conoscenze su agenti inquinanti di ogni genere, sulla loro composizione, sulle loro caratteristiche di pericolosità, sui loro effetti sugli organismi umano ed animale e sull'ambiente naturale;
- svolge studi, ricerche ed attività formative con particolare riferimento agli obiettivi delle politiche e dei programmi di Regione Lombardia;
- può stipulare con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati accordi volti ad acquisire ed a scambiare informazioni pertinenti le proprie finalità;

DATO ATTO che Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente intendono collaborare per promuovere l'interesse pubblico di tutela dell'ambiente, quindi di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ecosistema naturale, favorendo un approccio comune orientato alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi ambientali a tutela del territorio e dei cittadini, coerentemente con gli orientamenti nazionali, europei ed internazionali in materia di riduzione dell'inquinamento, di mitigazione degli impatti dei fenomeni climatici, di promozione dello sviluppo sostenibile e di salvaguardia, tutela e miglioramento dell'ambiente in generale;

DATO ATTO che Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente collaborano in tutti i settori di ricerca ambientale, ed in particolare nelle seguenti aree tematiche: Aria e Clima, Rischio Integrato, Bonifiche e Rifiuti e riqualificazione dei siti contaminati, Pianificazione territoriale e consumo di suolo, Biodiversità,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Educazione ambientale, Sviluppo sostenibile, risorse Idriche, Diritto Ambientale, Agenti fisici;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 4508 del 10 dicembre 2015 “Approvazione Schema Protocollo D’intesa tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per L’ambiente - (di concerto con gli Assessori Beccalossi e Terzi)” per lo sviluppo di attività di ricerca e formazione sulle tematiche di tutela e valorizzazione dell’ambiente, da realizzarsi mediante accordi attuativi da concordarsi tra FLA e le Direzioni generali competenti in materia;

VISTO in particolare il , “Protocollo d’intesa”, parte integrante e sostanziale dello stesso Accordo, che individua gli ambiti tematici oggetto della collaborazione e, tra gli altri, l’area bonifiche e rifiuti e riqualificazione dei siti contaminati;

CONSIDERATO che Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente hanno già collaborato attraverso la sottoscrizione di diversi accordi in relazione all’area tematica relativa alla tutela e valorizzazione dell’ambiente;

VISTA la Dgr 4709 del 29/12/2015 di approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018- Piano di studi e ricerche 2016-2018, che prevede - per la ricerca “Indagine di valutazione di rischio da esposizione alla diossina residua dell’incidente ICMESA”- l’approvazione delle attività attraverso lo strumento dell’Accordo attuativo;

DATO ATTO che Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente riconoscono, nell’ambito dei propri fini istituzionali, l’interesse comune di realizzare un’indagine di valutazione di rischio da esposizione alla diossina residua dell’incidente ICMESA per la popolazione dei comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno, Desio, Bovisio Masciago, Seregno e Barlassina, al fine di conseguire gli approfondimenti conoscitivi citati e valutare quali ulteriori misure possano essere prese in materia di pianificazione territoriale e uso in sicurezza del suolo.

VISTO Il protocollo operativo per la gestione dei casi di inquinamento diffuso, approvato con D.G.R. n 4501/2012, il quale al punto 2.3 prevede che le procedure per la gestione delle problematiche da inquinamento diffuso possano essere estese a altre tipologie di contaminazione, pur non ricomprese nella definizione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ordinamentale di inquinamento diffuso, ma con caratteristiche analoghe per espansione e diffusione.

CONSIDERATO Che la contaminazione conseguente all'incidente ICMESA, pur non presentando gli elementi che normativamente qualificano l'inquinamento diffuso ne presenta molteplici elementi di analogia, il primis in carattere particolarmente esteso della contaminazione, tali da richiedere una gestione delle relative criticità secondo analoghe modalità.

DATO ATTO inoltre che la Fondazione ha:

- acquisito un'importante esperienza attraverso studi e ricerche sulla caratterizzazione ambientale del territorio della Brianza e in particolare dei comuni di Seveso, Cesano Maderno, Desio, Meda;
- ha per statuto le seguenti finalità: valorizzando ed estendendo quanto già acquisito in esperienze culturali, tecniche e scientifiche dall'Ufficio Speciale di Seveso della Regione Lombardia in occasione dell'inquinamento da TCDD (diossina), verificatosi sul territorio di alcuni comuni della provincia di Milano, intende organizzare, con particolare riferimento al territorio della regione Lombardia, l'attività di ricerca scientifica, la raccolta sistematica di dati, informazioni e conoscenze su agenti inquinanti di ogni genere, sulla loro composizione, sulle loro caratteristiche di pericolosità, sui loro effetti sugli organismi umano ed animale e sull'ambiente naturale, sulle tecniche di rilevazione, di decontaminazione e di messa in sicurezza, sulle indagini sanitarie condotte su soggetti esposti a contaminazione, sugli inquinamenti ambientali verificatisi e su qualunque altro aspetto connesso.

CONSIDERATO che Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente si impegnano nelle attività dettagliate nell'Accordo attuativo parte integrante del presente atto (Allegato 1);

DATO ATTO che il gruppo di lavoro PRS ha validato la proposta di delibera in data 13 aprile 2016;

DATO ATTO che le risorse regionali per le attività previste ed individuate nell'Allegato 1 ammontano complessivamente a Euro 100.000,00 a valere sul capitolo 9.01.104.10619 di cui 50.000,00 sull'esercizio 2016 e 50.000,00 sull'esercizio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2017;

CONSIDERATO altresì che quanto disposto con la presente deliberazione concorre alla realizzazione del risultato atteso 245.b Ter.9.1 (Recupero, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati), nonché agli obiettivi della pianificazione di settore in materia di rifiuti e bonifica delle aree inquinate;

RITENUTO di demandare al Direttore della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile la sottoscrizione dell'Accordo, nonché gli adempimenti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nella forma di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono interamente richiamati:

1. di approvare lo schema di Accordo Attuativo tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente per "l'indagine di valutazione di rischio da esposizione alla diossina residua dell'incidente Icmesa" da realizzarsi secondo quanto previsto nel medesimo Accordo, parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);
2. di dare atto che le risorse regionali per le attività previste ed individuate nell'Allegato 1 ammontano complessivamente a Euro 100.000,00, a valere sul capitolo 9.01.104.10619 di cui 50.000,00 sull'esercizio 2016 e 50.000,00 sull'esercizio 2017;
3. di demandare al Direttore della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile la sottoscrizione dell'Accordo, nonché gli adempimenti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

4. di provvedere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



SCHEMA TIPO DI ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE LOMBARDIA

E

FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE

**PER INDAGINE DI VALUTAZIONE DI RISCHIO DA ESPOSIZIONE ALLA DIOSSINA RESIDUA DELL'INCIDENTE
ICMESA**

PREMESSO che:

- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con DCR n. 78 del 9 luglio 2013, ha previsto che tutte le realtà degli Enti del Sistema Regionale così come definite dalla normativa regionale sono funzionali all'attuazione delle politiche regionali;
- la Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza regionale 2015, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 897 del 24 novembre 2015 che aggiorna il PRS per il triennio 2016-2018, ha confermato che tra le priorità strategiche della Lombardia rientra la tutela del territorio e dell'ambiente, a partire dall'attenzione alla qualità delle aree urbane, dal buon uso e non consumo di suolo, dal riuso e recupero delle aree dismesse, dalla bonifica dei siti inquinati, dalla tutela del paesaggio, fino alla sicurezza idrogeologica, alla qualità delle acque e dell'aria;
- ai sensi dell'art. 48 dello statuto regionale (*l.r. statutaria n. 1/2008*) le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza di Regione;
- Regione Lombardia, l'Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano e l'Università di Pavia hanno istituito la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, riconosciuta giuridicamente, ai sensi dell'art. 12 cod. civ. con D.P.G.R. n. 14/R/86/LEG del 26 agosto 1986;
- la Fondazione, in quanto costituita da fondatori pubblici, è espressione della scelta da parte dei soggetti pubblici di svolgere attività di interesse pubblico che rientrano nell'ambito delle loro finalità istituzionali;

- all'atto della costituzione, il legislatore regionale, con l.r. n. 69/89 "*Contributo della regione Lombardia alla "Fondazione Lombardia per l'ambiente"*", ha stabilito come regolare i rapporti con la Fondazione ed in un tempo successivo ha ricompreso la medesima, quale soggetto facente parte del Sistema Regionale Lombardo, istituito ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 30/2006 (*Disposizioni legislative per l'attuazione del Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità regionale) – Collegato 2007"*)(allegati A1 ed A2);

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 2 del suo statuto Fondazione Lombardia per l'ambiente:

- svolge attività di studio, ricerca e formazione sulle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente, con specifica considerazione per gli aspetti attinenti alla produzione, all'impiego ed allo smaltimento delle sostanze chimiche;
- organizza, con particolare riferimento al territorio della Regione Lombardia, dell'attività di ricerca scientifica, la raccolta sistematica di dati, informazioni e conoscenze su agenti inquinanti di ogni genere, sulla loro composizione, sulle loro caratteristiche di pericolosità, sui loro effetti sugli organismi umano ed animale e sull'ambiente naturale;
- svolge studi, ricerche ed attività formative con particolare riferimento agli obiettivi delle politiche e dei programmi di Regione Lombardia;
- può stipulare con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati accordi volti ad acquisire ed a scambiare informazioni pertinenti le proprie finalità.

CONSIDERATO che Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'ambiente, per disciplinare lo svolgimento di attività comuni, hanno individuato lo strumento dell'accordo di collaborazione - art. 15 della l. 241/90 - volto a perseguire obiettivi comuni di rilevanza pubblica, secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

DATO ATTO che Regione Lombardia (d'ora in avanti RL) e Fondazione Lombardia per l'ambiente (d'ora in avanti FLA), con la sottoscrizione in data 22.12.2015 del protocollo di intesa (approvato con DGR X 4508 del 10.12.15), hanno convenuto di collaborare per promuovere l'interesse pubblico di tutela dell'ambiente, favorendo un approccio comune orientato alla prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali a tutela del territorio e dei cittadini, coerentemente con gli orientamenti nazionali, europei ed internazionali in materia di riduzione dell'inquinamento, di mitigazione degli impatti dei fenomeni climatici, di promozione dello sviluppo sostenibile e di salvaguardia, tutela e miglioramento dell'ambiente in generale, anche con l'obiettivo di realizzare studi,

attività di ricerca e formazione sulle tematiche ambientali al fine di alimentare un sistema delle conoscenze a supporto delle politiche regionali.

CONSIDERATO che:

- la collaborazione, così come previsto all'art. 1 del protocollo d'intesa (d'ora in avanti "protocollo"), si sviluppa attraverso accordi attuativi, da concordarsi tra FLA e RL attraverso le Direzioni generali competenti per materia;
- gli accordi attuativi sono volti a sviluppare attività di interesse comune, finalizzati a perseguire obiettivi comuni di rilevanza pubblica, grazie ai quali ciascun ente svolge, secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche che garantiscano l'adempimento di un servizio pubblico strategico come la tutela dell'ambiente.

CONSIDERATO che, all'art. 2 del protocollo, sono stati definiti gli ambiti di collaborazione ed in particolare i settori della ricerca ambientale, che attengono alle seguenti aree tematiche: Aria e Clima, Rischio Integrato, Bonifiche e Rifiuti e riqualificazione dei siti contaminati, Pianificazione territoriale e consumo del suolo, Biodiversità, Educazione Ambientale, Sviluppo Sostenibile, Risorse Idriche, Diritto Ambientale, Agenti Fisici.

DATO ATTO che la Fondazione ha:

- acquisito un'importante esperienza attraverso studi e ricerche sulla caratterizzazione ambientale del territorio della Brianza e in particolare dei comuni di Seveso, Cesano Maderno, Desio, Meda;
- ha per statuto le seguenti finalità: valorizzando ed estendendo quanto già acquisito in esperienze culturali, tecniche e scientifiche dall'Ufficio Speciale di Seveso della Regione Lombardia in occasione dell'inquinamento da TCDD (diossina), verificatosi sul territorio di alcuni comuni della provincia di Milano, intende organizzare, con particolare riferimento al territorio della regione Lombardia, l'attività di ricerca scientifica, la raccolta sistematica di dati, informazioni e conoscenze su agenti inquinanti di ogni genere, sulla loro composizione, sulle loro caratteristiche di pericolosità, sui loro effetti sugli organismi umano ed animale e sull'ambiente naturale, sulle tecniche di rilevazione, di decontaminazione e di messa in sicurezza, sulle indagini sanitarie condotte su soggetti esposti a contaminazione, sugli inquinamenti ambientali verificatisi e su qualunque altro aspetto connesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154 nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia

E

FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE , con sede legale in Largo 10 Luglio 1976, 1 – 20822 Seveso, codice fiscale n. 08365380156, nella persona del Presidente e legale rappresentante Matteo Fumagalli domiciliato per la carica presso la sede di FLA,

SI CONVIENE E STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità dell'accordo e attività)

RL e FLA (d'ora in avanti "Le parti") riconoscono, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'interesse comune di realizzare un'indagine di valutazione di rischio da esposizione alla diossina residua dell'incidente ICMESA per la popolazione dei comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno, Desio, Bovisio Masciago , Seregno e Barlassina, al fine di conseguire gli approfondimenti conoscitivi citati e valutare quali ulteriori misure possano essere prese in materia di Pianificazione territoriale e consumo di suolo.

Tali attività, di interesse pubblico comune ai due enti, saranno sviluppate in collaborazione e sinergia attraverso azioni comuni disciplinate come segue.

La collaborazione si esprime nelle attività dettagliate nell'allegato A "Piano Esecutivo", parte integrante del presente accordo.

La finalità della collaborazione tra le Parti, che si esprime nelle attività individuate in allegato A del presente articolo, mira a fare emergere chiaramente l'importanza e la necessità di accompagnare, fin dalle prime fasi, le indagini ambientali con uno specifico studio di fattibilità urbanistica, che indichi quali destinazioni funzionali assegnare alle aree non solo in rapporto al rischio di esposizione della popolazione (che rimane comunque l'elemento determinante per qualunque decisione), ma anche in rapporto al contesto urbano, all'accessibilità dell'area e alle strategie di sviluppo complessivo del Comune.

Nell'ambito dell'attività di collaborazione, Regione garantirà il coordinamento delle azioni di Fondazione con i diversi piani di caratterizzazione di siti contaminati ricadenti nell'ambito territoriale di studio e le indagini sul top soil, almeno in 50 punti dell'area vasta, a carico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA Lombardia).

Tale azione sarà peraltro implementata attraverso la messa a disposizione a Fondazione dei dati della caratterizzazione ambientale in corso sull'aree adiacenti all'asse autostradale della futura Pedemontana Lombarda.

Regione, unitamente a Fondazione, alle amministrazioni comunali e all'ARPA Lombardia, coordinerà le attività per favorire l'utilizzo delle aree nel rispetto della tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e degli strumenti urbanistici di governo del territorio, con lo scopo di definire un protocollo operativo di intervento da applicare su quelle parti del territorio lombardo interessate da un inquinamento diffuso nel suolo, non ascrivibile a sorgenti puntuali di contaminazione.

L'azione è prevista anche dal programma regionale di bonifica delle aree contaminate, recentemente approvato dalla Giunta regionale con dgr. n. 1990 del 20 giugno 2014.

Le parti convengono sulla esigenza di istituire un Tavolo che segua l'andamento dei lavori, monitori le azioni programmate e, sulla scorta degli esiti delle attività di cui agli articoli precedenti, sia responsabile della redazione dei prodotti previsti.

Il tavolo è composto da rappresentanti della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, di Regione Lombardia, della Fondazione e di ARPA Lombardia; ai lavori del tavolo possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altri enti qualora lo si ritenesse opportuno.

La Fondazione designa il Direttore Fabrizio Piccarolo quale Responsabile delle attività previste dal presente accordo.

Art. 2

(Risorse)

Le parti collaboreranno per la realizzazione delle finalità del presente accordo, impegnandosi congiuntamente a realizzare le attività declinate nell'art. 1, mettendo, inoltre, a disposizione le risorse umane interne al proprio ente, le banche dati e la strumentazione informatica e metodologica che, di comune accordo, sarà reputata necessaria.

Per l'esecuzione di quanto indicato al precedente art.1 Regione Lombardia prevede l'impegno del personale della Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, come specificato nella tabella seguente:

Voci di costo RL	Costo unitario giornaliero (in Euro)	Impegno nell'ambito dell'Accordo (n. giornate)	Costo totale (in Euro)
Dirigente U.O.	450	40	18.000,74

ALLEGATO 1

Dirigente Struttura	354	80	28.343,94
Segreteria (2 persone)	79	96 gg/cad	15.314,86
Funzionario Giuridico/Amministrativo	88	120	10.583,36
Professional 1	195	160	31.295,15
Professional 2	182	80	14.622,57
Titolare PO	158	96	15.191,10
1 Funzionario tecnico Bonifiche	88	60	5.291,68
1 Funzionario tecnico Bonifiche	95	120	11.337,09
Totale costo personale			149.980,49

L'importo di euro **149.980,49** stimato per i costi di personale interno non costituisce emolumento aggiuntivo per lo stesso personale.

Per l'esecuzione di quanto indicato al precedente art.1. FLA prevede l'impegno del proprio personale amministrativo e di personale specializzato individuato con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, i cui costi sono specificati nella tabella seguente:

Voci di costo FLA	Costo unitario giornaliero (in Euro)	Impegno nell'ambito dell'Accordo (n. giornate)	Costo totale (in Euro)
Dirigente	395,28	90	35.575
Personale tecnico-amministrativo	210,00	326	68.460
Spese generali di struttura			20.000
Totale costi interni FLA			124.035
Esperto senior* - costo gg/uu euro 350,00			60.000
Esperto junior* - costo gg/uu euro 180,00			40.000
Spese di missione			-
Spese per l'acquisto di software e di banche dati specifici, di comunicazione,.. materiale di consumo, ...			-
Totale costi esterni			

	100.000
Totale costi generali FLA	224.035

* personale a contratto

La collaborazione si attua anche attraverso azioni svolte congiuntamente tra le parti, che, sin da ora, individuano negli uffici della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, la sede per lo svolgimento delle attività che necessitano della presenza congiunta delle medesime parti.

Al fine di garantire la sicurezza negli immobili regionali, l'accesso a Palazzo Lombardia del personale di FLA, avviene attraverso il rilascio di un apposito badge "visitatore abituale". FLA è tenuta a richiedere alla competente struttura della Giunta l'autorizzazione di tali accessi e ad informarla tempestivamente in merito ad eventuali variazioni.

Art. 3

(Responsabilità dell'accordo)

Sono individuati quali responsabili dell'attuazione del presente accordo ed in particolare, del coordinamento delle attività di competenza e della verifica dei risultati delle congiunte azioni esplicitate al precedente art. 1:

- per RL Angelo Elefanti, Dirigente pro tempore della U.O. Attività estrattive, Bonifiche e Pianificazione Rifiuti della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
- per FLA Fabrizio Piccarolo , Direttore

Le parti condividono di riferire, al Tavolo tecnico di coordinamento, incardinato nel Gruppo di Lavoro PRS – Programma Regionale di Sviluppo – previsto dall'art. 3 del Protocollo e costituito in data 11 febbraio 2016, di norma ogni sei mesi lo stato di attuazione dell'accordo di collaborazione.

Art. 4

(Modalità di rimborso)

Il valore complessivo relativo alle diverse attività indicate all'art. 1, connesse alla realizzazione delle finalità del presente Accordo, è di circa euro **374.000**.

Le parti finanziano, ognuna per la parte di propria competenza, i costi relativi al personale interno di cui all'art. 2 del presente accordo, nonché le spese generali connesse alle attività oggetto di collaborazione, come individuate nella tabella all'art. 2 dell'accordo stesso.

Il valore dell'apporto di Regione Lombardia, per le attività di sua competenza, è a carico del bilancio regionale ed è pari ad euro **149.980,49**; il valore dell'apporto di FLA, per le attività di sua competenza, è di euro **124.035** ed è coperto con risorse proprie.

RL procederà al rimborso di quota parte delle spese sostenute da FLA per la realizzazione delle attività del presente accordo, come specificato nella tabella dell'art. 2, fino ad un massimo di euro **100.000,00**, previa analitica rendicontazione da sottoporre al responsabile dell'accordo di parte regionale, così come individuato al precedente art. 3.

La quota di rimborso a carico di RL è assicurata dalle risorse iscritte a bilancio regionale per gli anni finanziari 2016 e 2017, previste al cap. 10619, di competenza della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, così suddivisi: € 50.000 per il 2016 e € 50.000 per il 2017.

Il rimborso verrà erogato, previa verifica istruttoria da parte del Dirigente competente, espletata entro il termine di 30 giorni, a seguito della richiesta da parte di FLA, secondo le seguenti modalità:

- 25% entro giugno 2016 a seguito della condivisione e approvazione da parte del Tavolo, di cui al precedente art. 1, del piano di lavoro dettagliato e dell'avvio delle attività da parte di FLA;
- 25% entro dicembre 2016 a seguito della relazione sulle attività svolte da parte della Fondazione;
- 25% entro giugno 2017 a seguito della relazione sulle attività svolte da parte della Fondazione;
- 25% entro dicembre 2017 a completamento delle attività previste, a completamento delle attività previste da parte di FLA, sulla base della Relazione finale delle attività svolte, da presentare entro novembre 2017.

Art. 5

(Durata)

Il presente accordo, approvato con d.g.r.del, ha validità tra le parti dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2017.

Lo stesso potrà essere oggetto di proroga, previo accordo tra le parti e sulla base di adeguate motivazioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività, fermo restando le pattuizioni assunte.

Qualora alla scadenza del presente accordo, le parti debbano proseguire la collaborazione per le stesse finalità di cui all'art. 1, potranno, in presenza di specifica e reciproca disponibilità di bilancio, proseguire la collaborazione, attraverso ulteriori attività, che saranno declinate in un apposito atto integrativo, da approvarsi con le stesse modalità utilizzate per l'approvazione del presente accordo.

Le ulteriori attività non potranno protrarsi oltre la durata, 31.12.2018, del Protocollo di intesa sottoscritto tra RL e FLA e sancita all'art. 5 del medesimo Protocollo.

Art. 6

(Patto di riservatezza e Trattamento dati personali)

Le parti s'impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente accordo attuativo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente accordo attuativo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 Fondazione assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati, di titolarità della Giunta regionale.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è Fondazione Lombardia per l'Ambiente, nella persona del Direttore,.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Al momento della sottoscrizione del presente Accordo, FLA:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
5. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Giunta Regionale, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
6. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;

8. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, potranno essere declinate con apposito disciplinare da allegarsi alla lettera di contributo.

Art. 7

(Modifiche dell'accordo)

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 8

(Disposizioni di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 9

(Definizione delle controversie)

Regione Lombardia e FLA si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione del presente accordo.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 45 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 10

(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

I risultati provenienti dalle attività del presente accordo saranno largamente divulgati a tutti gli interessati, attraverso la messa a disposizione dei rapporti finali.

I dati prodotti saranno resi disponibili, a fine progetto, a chiunque ne faccia richiesta, previa comunicazione delle motivazioni e modalità di utilizzo.

Inoltre tutte le parti contraenti potranno liberamente usare i dati prodotti dal presente accordo per i propri compiti istituzionali anche attraverso pubblicazione scientifiche.

Le modalità tecniche di diffusione e utilizzo dei dati saranno definite di comune accordo. Si precisa che la ricerca non darà luogo a risultati brevettabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile

Fondazione Lombardia per l'Ambiente

Il Presidente Matteo Fumagalli

Allegato A – Piano Esecutivo

Indagine di valutazione di rischio da esposizione alla diossina residua dell'incidente ICMESA per la popolazione dei comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno, Desio, Bovisio Masciago , Seregno e Barlassina.

L'indagine scaturisce dalle esigenze evidenziate nelle sedi istituzionali competenti a seguito delle opere di movimentazione del terreno dei suoli per l'esecuzione delle opere stradali previste per la realizzazione di Pedemontana e delle infrastrutture connesse. In particolare si fa riferimento alle indicazioni emerse dalle Conferenze di Servizi svolte in data 9 aprile e 29 luglio 2015 e al previsto aggiornamento del Piano di Caratterizzazione secondo il protocollo e le metodiche approvate in quella sede.

Base normativa

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 *"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio"* .

D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 *"Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni"* .

D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"*.

Le indagini precedenti svolte da Fondazione Lombardia per l'Ambiente

Nel 1999 la Regione Lombardia aveva inteso promuovere una indagine finalizzata alla valutazione di rischio (*risk assessment*) per la popolazione residente nei territori colpiti dalla diossina (2,,3,7,8 TCDD) rilasciata a seguito dell'incidente ICMESA del 1976 sulla base dei dati di concentrazione residua di tossicità equivalente (I-TEQ) degli inquinanti organici permanenti policlorurati (POPs *dioxin-like*) presenti nel suolo, anche al fine di individuare eventuali nuovi interventi di bonifica e/o di ripristino ambientale con misure di sicurezza.

Regione Lombardia aveva pertanto costituito, con D.D.G. Tutela Ambientale n. 8350 del 31 marzo 2000, uno specifico Gruppo di Lavoro tra Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e Azienda Regionale delle Foreste (ARF, ora ERSAF), successivamente esteso con D.D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 2933 del 28 febbraio 2002 ai rappresentanti dei comuni di Seveso, Cesano Maderno, Desio e Meda.

La FLA era stata incaricata di svolgere le analisi di concentrazione di diossine nei suoli e il relativo studio di *risk assessment* anche avvalendosi del contributo di un Comitato Scientifico costituito ad hoc . Lo studio, concluso nel 2003 (*"Analisi di rischio relativa alla presenza di diossina residua nella zona B di Seveso"*), aveva altresì preso in

considerazione una serie di ricerche precedenti svolte da FLA sullo stesso territorio nel periodo 1997-2002.

L'indagine aveva evidenziato che, negli strati superficiali del suolo (orizzonte 0-30 cm), la concentrazione di diossina equivalente è, nella maggior parte dei punti della zona B, superiore al limite normativo per le aree residenziali di 10 ngI-TEQ (kgSS)⁻¹.

La valutazione di rischio, effettuata secondo le più metodologie indicate dalle competenti istituzioni internazionali (WHO, FAO, EU-SCF) aveva indicato un superamento delle soglie di rischio accettabile per la popolazione della zona B solo nel caso dello scenario di esposizione più estremo.

La nuova indagine proposta


La valutazione di rischio sarà condotta utilizzando i dati acquisiti dal campionamento previsto dal Piano di Caratterizzazione di Pedemontana, modificato e integrato sulla base delle proposte approvate nelle Conferenze dei Servizi del 9 aprile e 29 luglio 2015, con le modalità di prelievo e le metodiche analitiche concordate con ARPA Lombardia. In esito ai risultati della caratterizzazione e della valutazione delle informazioni disponibili, il data set potrà essere eventualmente integrato con ulteriori dati, riferiti a nuovi campionamenti eseguiti direttamente da FLA, con le medesime modalità adottate per la caratterizzazione di Pedemontana, e analizzati presso i laboratori di ARPA Lombardia. Il numero dei nuovi campionamenti verrà concordato congiuntamente da Regione, FLA e ARPA;

Sulla base dei risultati della valutazione di rischio, e tenuto conto dei differenti scenari di esposizione e dei target di popolazione maggiormente interessati, verranno stabiliti criteri di eventuale modifica di destinazione di uso dei suoli e/o specifiche prescrizioni per il loro utilizzo.

Le destinazioni d'uso dei suoli da prendere in considerazione a fini di eventuali prescrizioni saranno:


- pascolo animali da latte
- orticolo (piante ipogee e a contatto del suolo) e da allevamento domestico)
- agricolo (piante epigee)
- verde pubblico e privato
- residenziale
- commerciale/industriale

Area territoriale interessata



Metodologia dello studio

Il rischio per la popolazione verrà valutato secondo le metodologie internazionali di analisi di rischio adottate in sede comunitaria europea. Lo schermo generale impiegato sarà il seguente:



Valori limite di assunzione considerata

Si adotteranno come valori limite ammissibili per l'esposizione della popolazione quelli indicati nei protocolli e nelle prescrizioni degli organismi e agenzie internazionali quali WHO (World Health Organization), FAO (Food and Agriculture Organization), EU –EEA (European Environment Agency), EU-SCF (European Scientific Committee on Food), US-EPA (United States Environmental Protection Agency), etc.

Scenari di esposizione

Verranno ipotizzati almeno tre scenari di esposizione per la popolazione residente :

Uno "*Scenario di riferimento*" che rappresenta la situazione di esposizione media della popolazione generale residente in aree comparabili con le zone a maggiore contaminazione, ma non interessate dall'incidente ICMESA (concentrazione di diossine inferiore al limite di legge di 10 ngWHO-TEQ (kgSS)⁻¹). Questo scenario di riferimento permette di confrontare l'esposizione della popolazione residente nelle aree contaminate con quella "di fondo" per la popolazione generale.

Uno "*Scenario centrale zone contaminate*" che rappresenta la situazione di esposizione media della popolazione residente nelle zone eccedenti i limiti di legge (con una concentrazione di diossine pari al 50% dei valori misurati nello strato superficiale del terreno) . In questo scenario si ipotizzerà che i residenti svolgano limitate attività a rischio (es. giardinaggio e coltivazione di alcuni prodotti vegetali che entrano a far parte stabilmente della loro dieta).

Uno "*Scenario estremo zone contaminateB*" che rappresenta lo scenario di esposizione a cui potrebbe essere riconducibile la parte più a rischio della popolazione residente nelle zone contaminate (concentrazione di diossine pari al 95% dei valori misurati). In questo scenario si ipotizzerà che i residenti svolgano significative attività a rischio (es. coltivazione diretta di prodotti vegetali e allevamento di animali da cortile che entrano a far parte stabilmente della loro dieta).

Vie di esposizione considerate nel modello di risk assessment

Verranno considerate le seguenti vie di esposizione:

- Ingestione di particelle di suolo inquinato
- Contatto dermico con particelle di suolo inquinato
- Inalazione
- Ingestione d'acqua
- Ingestione di prodotti alimentari di provenienza esterna (carne, pesce, latte e prodotti derivati, uova, frutta e verdura, cereali e derivati)
- Ingestione di prodotti alimentari provenienti direttamente dalle zone a maggiore contaminazione (solo prodotti vegetali o un insieme di prodotti vegetali, polli e uova, a seconda degli scenari).

Stima della durata di esposizione

Verrà considerata una durata complessiva dell'esposizione pari a 70 anni o più a seconda del protocollo di valutazione prescelto. Per le vie di esposizione legate alla situazione di inquinamento specifico del suolo delle aree contaminate (contatto dermico, ingestione di suolo inquinato e di prodotti di derivazione locale) il periodo di esposizione verrà suddiviso in due sottoperiodi: il primo di durata 30 anni, durante i quali si assume un'esposizione a livelli di diossine pari a quelli misurati nelle zone contaminate; il

secondo di durata 40 o più anni, durante i quali si assume un'esposizione a livelli di diossine pari a quelli dello scenario di riferimento (cioè a quelli che dovrebbero rappresentare i livelli di fondo).

Calcolo dell' esposizione

L'esposizione integrata nel periodo temporale considerato sarà calcolata mediante un algoritmo generale di esposizione quale il seguente:

$$LADD = \frac{C \times CR \times ED}{LT \times BW}$$

dove:

LADD = *lifetime average daily dose*, è la dose giornaliera potenziale (assorbimento 100%), espressa in peso per unità di peso corporeo. Necessita quindi di fattori di correzione per l'assorbimento

C = concentrazione nel mezzo di esposizione

CR = *contact rate*

ED = durata dell'esposizione

LT = lunghezza della vita

BW = peso corporeo

Riqualificazione urbanistica delle aree

La normativa nazionale e regionale in materia di bonifica dei siti inquinati, prevede che ci sia coerenza tra gli obiettivi del progetto di bonifica e la destinazione urbanistica delle aree, così come indicata dallo strumento urbanistico comunale, che in Lombardia a livello locale si sostanzia nel Piano di Governo del Territorio – PGT.

Non sempre però la coerenza tra gli obiettivi del progetto di bonifica e la destinazione urbanistica assegnata dal PGT ad un' area, ne garantisce la migliore riqualificazione urbanistica. Le cause possono essere molteplici, prime tra tutte le finalità e le tempistiche differenti dei due strumenti: il progetto di bonifica ha l'obiettivo di riportare le matrici ambientali alla salubrità con attenzione ai tempi e al piano economico degli interventi, il PGT definisce le strategie di sviluppo territoriale con una visione ampia rispetto al tempo e allo spazio che è riferito a contesti locali e sovralocali.

Ciò premesso, emerge chiara l'importanza e la necessità di accompagnare, fin dalle prime fasi, le indagini ambientali con uno specifico studio di fattibilità urbanistica, che indichi quali destinazioni funzionali assegnare alle aree non solo in rapporto al rischio di esposizione della popolazione (che rimane comunque l'elemento determinante per qualunque decisione), ma anche in rapporto al contesto urbano, all'accessibilità dell'area e alle strategie di sviluppo complessivo del Comune.

La D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile garantirà il coordinamento di tutte le attività in oggetto con la D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo.

Metodologia di analisi ed elaborati attesi

Sulla base dell'analisi degli strumenti urbanistici vigenti (principalmente il Piano di Governo del Territorio, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e il Piano Territoriale Regionale), verrà delineata la destinazione urbanistica dell'area.

Successivamente, in relazione a quanto emergerà dal confronto sia con gli Amministratori locali, che con i referenti delle indagini ambientali e delle analisi di rischio, verrà redatto uno **Studio di fattibilità urbanistica** mirato ad analizzare e valutare:

- il contesto di riferimento dell'area;
- le strategie di sviluppo insediativo e ambientale del Comune di Seveso e dei Comuni limitrofi;
- il livello di accessibilità dell'area;
- le previsioni di espansioni insediative previste dai PGT del Comune di Seveso e dei Comuni limitrofi, per verificare elementi di sinergia, o di competizione con lo sviluppo dell'area;
- le funzioni insediabili con una proposta di indici e di densità urbanistico-edilizie;
- la proposta di funzioni pubbliche, o di interesse pubblico, necessarie a soddisfare la domanda della cittadinanza;
- i parametri di qualità insediativa, morfologica e ambientale di riferimento per un eventuale sviluppo dell'area;
- la stima dei costi urbanizzativi;
- la definizione delle procedure necessarie allo sviluppo dell'area;
- la proposta di strumenti di partecipazione necessario ad ottenere il coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni operanti nel territorio di riferimento.

Durata dell'indagine

8 mesi dal ricevimento del data-set completo del Piano di Caratterizzazione

Struttura del gruppo di lavoro

1 ricercatore senior con competenze in IAM (*Integrated risk Assesment and Modelling*) per la individuazione e impiego del modello più appropriato di valutazione di rischio.

1 ricercatore con competenze di urbanistica e pianificazione territoriale per l'esame dello status quo e dei PGT esistenti per formulare le proposte di variazione delle destinazioni d'uso sulla base dei risultati della fase precedente.

1 ricercatore senior con competenze di epidemiologia/tossicologia umana per la valutazione finale del rischio e la formulazioni delle relative prescrizioni/raccomandazioni.

1 responsabile scientifico di progetto con compiti di coordinamento del gruppo di lavoro, di supervisione e organizzazione dei rapporti e di preparazione delle presentazioni finali.